

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	101
Sui lavori della Commissione	96

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANEA, ANCI e Lega delle autonomie locali, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00218 Tommaso Foti: Adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni	96
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02527 Ghiglia: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia	97
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-02528 Nucara: Iniziative per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione delle regioni Calabria e Sicilia	97
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-02529 Libè: Situazione della discarica di Tiedoli sita nel territorio del comune di Borgo Val di Taro	98
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	99
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	118
5-02531 Mariani: Attività contrattuale della Sogesid s.p.a.	99
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	120

INTERROGAZIONI:

5-02188 Margiotta: Misure normative per la salvaguardia nella rappresentanza territoriale negli organi di Governo degli enti parco nazionali	100
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	128
Sui lavori della Commissione	100

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.50.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nelle scorse due legislature senza riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva. Rileva, quindi, che il disegno di legge governativo di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, consta di tre articoli; a questo sono state abbinare due proposte di legge di ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, presentate dagli onorevoli Zeller ad altri (C. 12) e dall'onorevole Froner ed altri (C. 1298).

Rileva, anzitutto, che il provvedimento in titolo è finalizzato a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e *habitat* di molte specie animali e vegetali minacciate.

Per quanto riguarda la Convenzione internazionale, ricorda che essa è stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commis-

sione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in vigore per il nostro Paese il 27 marzo 2000. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i Paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si sono impegnate ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli – dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica – come viene specificato nell'articolo 2 della Convenzione medesima.

Numerosi i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale. La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Osserva che il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per

l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.

Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico.

Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.

Passando ad esaminare i nove Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, ricorda che il Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate. L'obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro *habitat* naturali, la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali, la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.

Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

Il Protocollo sulle foreste montane è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo, in Slovenia, e non risulta firmato

dalla sola Unione europea. Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

I Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia). Anche questi tre Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea.

Il Protocollo sull'energia persegue l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e in zona alpina questo significa anzitutto agli impianti idroelettrici: questi però devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna.

Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.

Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della

popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.

Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che, in effetti, non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi.

Segnala che il Protocollo sui trasporti è stato espunto dall'articolo 1 in seguito ad un emendamento approvato in III Commissione, in ragione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso rivestiva, concernendo una regione di passaggio come quella alpina nonché la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculari a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti. Ricorda, in proposito che tali perplessità erano state sollevate anche in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, nella quale il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). Ricorda, al riguardo, che la questione di maggior problematicità era rappresentata in particolare dall'articolo 11 del Protocollo sui trasporti e che già nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, l'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, nella seduta del 5 maggio 2009, aveva espresso alla Commissione esteri un parere favorevole con un'osservazione volta ad auspicare che l'articolo 11, comma 1, del Protocollo sui trasporti – che prevede il divieto di costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino – venisse inter-

pretato nel senso che tale divieto non si applicasse alle grandi opere stradali di interesse transnazionale.

Rileva, quindi, che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento autorizzativo, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stati disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino e la Conferenza unificata. La Consulta – alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici – viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-Regioni. Alla Consulta Stato-Regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Preannuncia, quindi, un parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge in esame.

Daniele MARANTELLI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla soppressione della lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame relativo alla ratifica del Protocollo nell'ambito dei trasporti.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, ribadisce che la III Commissione ha ritenuto di approvare un emendamento soppressivo della lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1, espungendo dal provvedimento l'autorizzazione alla ratifica del relativo protocollo, in ragione, presumibilmente, delle problematiche cui accennava nella relazione testé svolta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il provvedimento in esame.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298 Goisis.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere – anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa – il prescritto parere alla VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) sulla proposta di legge C. 2298 recante « Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda ».

Ricorda, in particolare, che tale proposta di legge concerne la predisposizione e il finanziamento di un progetto per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

Rileva che il Monte Venda, inizialmente antica meta di eremiti e, successivamente, luogo di culto, fu abbandonato dai monaci nel 1916 a causa delle condizioni critiche in cui versava. Oggi il complesso monastico, di proprietà della Fondazione Monte Venda ONLUS, ubicato in un ambito boschivo non particolarmente curato, attiguo ad un comprensorio dismesso dell'Aeronautica militare, si presenta – secondo quanto riporta la relazione illustrativa alla proposta di legge – in stato di degrado, sussistendo solo i muri perimetrali della chiesa, la torre campanaria e, parzialmente, i tracciati dei chiostri.

Il progetto di recupero del complesso monastico, da attuarsi entro il 2014, è volto al conseguimento degli obiettivi relativi al recupero architettonico del complesso monastico, al ripristino di tratti dell'antico tracciato indicante gli insediamenti pre-romani, al restauro dei manufatti d'interesse storico-culturale esistenti nella zona, all'inventario del materiale documentario e librario già appartenente all'antica biblioteca del monastero, attualmente custodito negli archivi di Stato di Padova e di Venezia nonché alla costituzione di un museo e di una biblioteca storica aperta al pubblico, con una sezione specializzata per i libri in forma digitale destinati ai portatori di handicap visivo. Ulteriori finalità dell'intervento sono individuate nella costituzione di laboratori dedicati alla formazione nel campo del restauro di mobili, oggetti e arredi sacri e dell'arte del ricamo dei tessuti, nello studio delle tradizioni monastiche per la preparazione di medicinali erboristici e alla coltivazione del vitigno dell'«uva schiava», nella preparazione di prodotti dell'apicoltura, con connessa costituzione di un alveare, nonché nell'allestimento di spazi interattivi mirati a progetti scolastici didattico-formativi.

La relazione illustrativa alla proposta di legge evidenzia che la Fondazione ha già predisposto il progetto di recupero, approvato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale. Il progetto è dettagliatamente descritto nella relazione in cui si dà,

inoltre, conto del piano crono-finanziario, per un importo totale stimato di 23.111.000 euro. In particolare, nella relazione si prevede che il progetto prevede il restauro e il risanamento conservativo del complesso monastico attraverso un intervento articolato in tre fasi successive, per un tempo totale di realizzazione di trentasei mesi.

Per la realizzazione del progetto, la proposta di legge prevede la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione complessiva di 24 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013, da trasferire direttamente alla Fondazione Monte Venda ONLUS, in cinque annualità.

La Fondazione, entro il 31 marzo di ogni anno e fino al termine della realizzazione del progetto, presenta poi alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici una relazione giurata sui lavori svolti nell'anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento ottenuto.

Ciò premesso, fa presente che il provvedimento in esame non presenta profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione; preannuncia, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955 Garagnani.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è

chiamata ad esprimere – anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa – il prescritto parere alla VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) sulla proposta di legge C. 2955 recante « Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della basilica di San Petronio in Bologna ».

Rileva, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 1, la Basilica di San Petronio in Bologna è dichiarata monumento nazionale. Il successivo articolo 2 provvede, invece, alla concessione di un contributo di 7.429.000 euro destinato al restauro degli interni e dell'esterno dell'edificio.

Rammenta, quindi, che nella relazione illustrativa della proposta si evidenzia come la stessa intende concorrere alla conservazione e valorizzazione della Basilica di San Petronio – di proprietà della diocesi – in vista del trecentocinquantesimo anniversario del compimento dei lavori della sua costruzione.

Aggiunge, altresì, che secondo la medesima relazione, il riconoscimento quale monumento nazionale della Basilica « non è motivato soltanto dal valore architettonico dell'edificio e dai tesori d'arte conservati al suo interno, ma considera anche il significato e la rilevanza degli eventi la cui memoria rimane ad esso legata ».

Per quanto riguarda i profili di competenza della VIII Commissione, nel rilevare positivamente che l'articolo 2 della proposta di legge in esame prescrive che i lavori di restauro della Basilica siano completati entro il 2012 – sulla base di un programma degli interventi, integrato da uno specifico piano finanziario e dai relativi progetti esecutivi presentati dal Capitolo della Basilica e approvati dalla competente soprintendenza –, ricorda che per gli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto « Codice dei beni culturali e del paesaggio »), come è il caso in questione, si applicano alcune norme spe-

ciali del cosiddetto « Codice appalti » (gli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Tali norme consentono – ad esempio – che l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, la quale, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Sottolinea, inoltre, che sempre in virtù delle richiamate norme speciali, l'affidamento dei lavori può comprendere, oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

Tutto ciò premesso, ritiene che il provvedimento in esame sia del tutto in linea con la richiamata normativa, oltre che essere essenziale se davvero si vuole completare entro il 2012 l'indispensabile intervento restauro di uno monumento dei più belli, più amati e più visitati della regione Emilia-Romagna. Nel rilevare, infine, che il provvedimento non presenta profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione, conclude preannunciando la presentazione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 febbraio 2010.

Alessandro BRATTI (PD) svolge, a nome del gruppo del partito democratico, alcune osservazioni critiche su alcuni degli articoli del provvedimento in esame, illu-

strandolo le proposte emendative predisposte in materia. In particolare, si sofferma sull'articolo 16 che detta al Governo principi e criteri direttivi in ordine al recepimento della normativa europea in materia di cattura e stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂) per sottolineare l'esigenza che le relative attività – in Italia si ha notizia di un solo caso relativo alla cattura di CO₂ a Brindisi e al suo stoccaggio a Cortemaggiore – siano assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA), anche in ossequio all'obiettivo indicato dalla richiamata normativa europea di massima trasparenza e informazione al pubblico degli atti compiuti e delle attività esercitate.

Svolge, quindi, ulteriori osservazioni in ordine al contenuto dell'articolo 19, che, in relazione al recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente, ritiene, al riguardo, che, stante le numerose modifiche apportate al Codice ambientale negli ultimi anni e nonostante l'indirizzo a suo tempo formulato dalla Commissione con cui si richiamava l'esigenza che i nuovi reati fossero inseriti all'interno del medesimo Codice, risulti preferibile che tali nuove fattispecie penali vengano inserite all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001. Critica, infine, il contenuto degli articoli 20 e 21 del provvedimento in esame, il primo dei quali opera una inaccettabile riclassificazione dei rifiuti inerti, incomprensibile sul piano tecnico-giuridico e portatrice di nuovi problemi per gli operatori del settore, mentre il secondo modifica pesantemente il Codice ambientale, intervenendo, peraltro, in modo del tutto incoerente e disorganico, quasi che si volesse soddisfare interessi lobbistici, con il rischio di lasciare irrisolti numerose situazioni altrettanto meritevoli di essere considerate nell'ambito di una revisione organica della normativa vigente. Conclude, annunciando, da un lato, che il gruppo del partito democratico è pienamente disponibile a confrontarsi sul merito della proposta emendativa, dall'altro, che il suo voto dipenderà da quanto le

osservazioni svolte saranno tenute in considerazione dalla maggioranza e dal Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), *relatore*, in considerazione della complessità di taluni degli emendamenti presentati, chiede che il relativo esame possa essere previsto in una seduta successiva, al fine di poter meglio svolgere l'istruttoria necessaria.

Alessandro BRATTI (PD) concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, con riferimento alle audizioni informali che la Commissione si appresta a svolgere nell'ambito della risoluzione 7/00218 Tommaso Foti, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame della stessa risoluzione il 24 novembre 2009. La risoluzione in titolo mira ad impegnare il Governo su una materia, la gestione unica del servizio idrico integrato da parte dei comuni, che è anche oggetto delle proposte di legge sul servizio idrico (C. 2, di iniziativa popolare, e C. 1951, Messina ed altri) delle quali la Commissione ha iniziato l'esame nel gennaio 2009. Fa presente che la Presidenza, acquisito informalmente l'assenso dei rappresentanti dei gruppi, in relazione alla eventuale improcedibilità relativa all'esame della risoluzione, ha valutato che l'esame delle proposte di riforma del servizio idrico sopra citate, richiede, per la complessità e l'estensione dei dispositivi normativi, adeguati tempi di lavoro e di approfondimento che non sono facilmente

valutabili; la risoluzione in oggetto, invece, tocca un unico, puntuale tema – quello dell'estensione dell'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti anziché fino a 1.000 – che si è posto all'attenzione del Parlamento a causa della sua urgenza ed indifferibilità. Ritiene pertanto di poter procedere con la sua discussione, anche in considerazione che le proposte di legge C. 2 e C. 1951 non risultano inserite nel calendario dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti di ANEA, ANCI e Lega delle autonomie locali, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00218 Tommaso Foti: Adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.20.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e

del mare. Ai sensi della citata norma regolamentare, le interrogazioni potranno essere illustrate dal presentatore, per non più di un minuto.

A ciascuna interrogazione risponderà il ministro per non più di tre minuti. L'interrogante, o altro deputato del medesimo Gruppo, ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-02527 Ghiglia: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia.

Franco STRADELLA (Pdl) illustrando l'interrogazione di cui è cofirmatario, sottolinea che, a seguito del resoconto dell'attività svolta dal Prefetto di Alessandria in qualità di commissario delegato per l'attuazione degli interventi straordinari per la messa in sicurezza e lo smaltimento di rifiuti pericolosi ubicati presso lo stabilimento « Ecolibarna » in Serravalle Scrivia (Alessandria), una quota parte dell'importo finanziario, già reso disponibile con precedenti atti, è risultato « perento » e quindi non effettivamente utilizzabile. Chiede quindi al Ministro quali provvedimenti intenda adottare per sbloccare tale quota fino ad oggi non effettivamente utilizzabile per garantire i necessari finanziamenti per completare la bonifica del sito dell'Ecolibarna di Serravalle Scrivia.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Franco STRADELLA (Pdl), in sede di replica, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal Ministro in ordine alla questione delle somme « perenti ». Pur comprendendo, inoltre, che nella situa-

zione attuale sia difficile reperire immediatamente le ingenti risorse necessarie al completamento della bonifica del sito inquinato, formula l'auspicio che il Governo ponga in essere ogni sforzo per dare continuità all'azione già intrapresa per la messa a disposizione, con continuità, degli stanziamenti occorrenti per dare una soluzione definitiva al problema in questione.

5-02528 Nucara: Iniziative per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione delle regioni Calabria e Sicilia.

Francesco NUCARA (Misto-RRP) illustrando l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, fa presente che il problema delle frane esiste ormai da anni e che, in ordine al disastro avvenuto a Messina, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi, approvato dalla VIII Commissione nella seduta del 3 novembre 2009, abbia sottolineato come tale disastro fosse da considerare solo l'ultimo di una lunga serie di disastri da dissesto idrogeologico che hanno colpito il Paese negli ultimi anni. Aggiunge che il tema della difesa del suolo ponga un problema complesso, quale quello delle risorse finanziarie di cui il Ministero dell'ambiente gode per affrontare la questione della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, le quali, fino ad oggi, si sono rivelate di scarsa entità, nonché quello dell'uso di tali scarse risorse che dovrebbero essere destinate prioritariamente a favore di interventi assolutamente necessari.

Sottolinea la necessità di intervenire tempestivamente per la messa in sicurezza del territorio al fine di evitare il perpetrarsi di situazioni disastrose come quelle che si sono succedute negli ultimi mesi. A tale proposito reputa opportuno che vengano garantiti finanziamenti al fine di consentire la predisposizione di progetti

da parte dei Comuni e delle Autorità di bacino senza alcun passaggio presso le Regioni.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Aggiunge poi che è in atto, in ordine alle situazioni a più alto rischio idrogeologico, un confronto con le regioni e con le Autorità di bacino e che si sta operando sulla base dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI) da queste ultime predisposti, dei quali viene quindi verificato l'aggiornamento. Ritiene che, in primo luogo, debbano essere finanziati gli interventi per la messa in sicurezza del territorio su cui si registra una priorità assoluta e che tali finanziamenti non debbano in alcun modo essere frazionati, come accaduto in passato.

Con riferimento alla situazione di Maierato, fa presente che il fenomeno franoso, pur essendo ancora in corso, risulta in via di regressione. Aggiunge che non sempre i fenomeni di dissesto idrogeologico possono essere impediti, pur in presenza di un'accurata attività di prevenzione. Ritiene comunque indubbio che uno sviluppo edilizio in luoghi a rischio idrogeologico o in zone dove la costruzione risulta consentita sulla base di piani regolatori redatti in assenza di un'accurata conoscenza del suolo. A tale proposito ritiene che una più forte collaborazione tra enti locali consentirebbe di frenare l'abuso edilizio, e quindi di arginare i rischi di dissesto idrogeologico.

Francesco NUCARA (Misto-RRP) ringrazia il Ministro per la risposta di cui si dichiara soddisfatto. In particolare, ritiene che le affermazioni del Ministro relative al fatto che le risorse finanziarie disponibili saranno impiegate prima di tutto per mettere in sicurezza le zone a rischio idrogeologico molto elevato siano molto importanti, così come è importante l'impegno a non perpetuare gli errori del passato con la polverizzazione degli stanziamenti. Conclude, formulando l'auspicio che le politiche per la messa in sicurezza del territorio

tornino a conformarsi alla disciplina prevista dalla legge n. 183 del 1989, dando più forza alle Autorità di bacino e ridimensionando, all'opposto, il ruolo delle regioni che, troppo spesso, appare improntato a ragioni politiche ed elettoralistiche. Ribadisce che le considerazioni svolte dal Ministro rafforzano il proprio giudizio di piena soddisfazione per la risposta fornita. Anche per questa ragione, ritiene doveroso sottoporre al Ministro una valutazione diversa da quella riferita circa la imprevedibilità di calamità naturali come quelle che hanno colpito alcune zone della Sicilia e della Calabria. Con specifico riferimento alla frana di Maierato, ad esempio, ribadisce che essa era ampiamente prevedibile, essendo l'effetto inesorabile dell'abbandono e della mancata manutenzione di quel territorio, e che, proprio questa in tragica occasione sarebbe opportuno chiedere conto agli organi di governo regionali dell'inaccettabile sperpero di risorse pubbliche e del pessimo uso degli oltre 11 mila forestali calabresi che avrebbero senz'altro potuto evitare l'attuale disastro di quel territorio.

5-02529 Libè: Situazione della discarica di Tiedoli sita nel territorio del comune di Borgo Val di Taro.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando il perdurare di una situazione di pericolo che rischia, a causa della distrazione degli enti locali, di far ricadere sui cittadini le conseguenze del mancato intervento per la messa in sicurezza della discarica. Nel ricordare che lo stesso Presidente della Comunità montana ha dichiarato la preoccupazione per la situazione attuale in cui versa la discarica, sollecita il Governo ad un intervento il più tempestivo possibile.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro LIBÈ (UdC), prendendo atto di quanto affermato dal Ministro, sottolinea che l'intendimento della interrogazione

era quello di sapere se il Governo, per quanto di sua competenza, intenda intervenire sollecitamente al fine di porre in condizioni di sicurezza la discarica in esame.

5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Renato Walter TOGNI (LNP), illustrando l'interrogazione di cui è primo firmatario, sottolinea le perplessità manifestate dagli operatori del settore in ordine al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, nonché i dubbi sulla legittimità del citato decreto ministeriale.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Renato Walter TOGNI (LNP), in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Ministro, in ordine ai dubbi – evidenziati nell'interrogazione – sulla legittimità del decreto ministeriale istitutivo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Fa presente che invece permangono le perplessità relativamente a quegli aspetti del sistema su cui si sono concentrati i rilievi critici degli operatori del settore. Ritiene quindi che, fermo restando la bontà dell'obiettivo perseguito dal SISTRI, in particolare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e di smaltimento dei rifiuti, andrebbe valutata l'opportunità dell'introduzione di nuove modalità operative del sistema medesimo al fine di non gravare gli operatori del settore di obblighi ulteriori.

5-02531 Mariani: Attività contrattuale della Sogesid s.p.a.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando come oc-

corra maggiore trasparenza in riferimento sia alle attività espletate dalla società sia alle procedure di affidamento dei lavori e che da tempo la Commissione ha chiesto di poter ascoltare i rappresentanti della Sogesid senza averne acquisito fino ad oggi la relativa disponibilità.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raffaella MARIANI (PD) ringraziando il Ministro per l'esauritiva ed articolata risposta, che si riserva di approfondire, rileva che, comunque, permangono taluni dubbi relativamente alla sovrapposizione delle attività espletate dalla Sogesid rispetto a quelle di competenza dell'ISPRA, nonché alla distorsione del mercato che l'affidamento di alcune attività alla Sogesid genera rispetto alle altre imprese del settore che non godono di un collegamento diretto con il Ministero. Nel sottolineare come vi si stia una gestione superficiale da parte di alcune Direzioni del ministero nella gestione delle risorse destinate alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, auspica che la Commissione possa avere un confronto diretto con i rappresentanti della Sogesid sulle attività in atto e sulle procedure seguite dalla medesima società.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 15.

5-02188 Margiotta: Misure normative per la salvaguardia nella rappresentanza territoriale negli organi di Governo degli enti parco nazionali.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Salvatore MARGIOTTA (PD) ringrazia il ministro della risposta, sottolineando che l'interrogazione nasceva da una preoccupazione espressa dalla Federazione italiana parchi; prende atto positivamente di quanto affermato dal Ministro sul fatto che è allo studio del dicastero una proposta di riforma degli enti parco.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI (PD) richiama l'attenzione del ministro dell'Ambiente e della Commissione sulle notizie apparse sugli organi di stampa in ordine alla predisposizione in corso, da parte del Ministero dell'Ambiente, di un pacchetto di misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle regioni dell'area padana. Al riguardo, chiede al ministro se non ritenga opportuno che su tale pacchetto di misure, anche in ragione dell'importanza del tema in questione, avvii un confronto in Parlamento con tutte le forze politiche.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO rassicura il deputato Realacci e la Commissione sul fatto che non appena sarà approntato il programma di misure per la lotta all'inquinamento atmosferico, sarà sua cura portarlo all'attenzione del Parlamento. Rileva, altresì, che non è in suo

potere, né nelle sue intenzioni, condizionare in alcun modo il libero svolgimento, da parte degli organi di stampa, delle proprie attività. Conferma, peraltro, che, a fronte delle procedure d'infrazione aperte dagli organi comunitari nei confronti dell'Italia per il superamento dei limiti di polveri sottili (PM10) presenti nell'aria – soprattutto nelle grandi città e nell'area della pianura Padana –, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto un'iniziativa politica, che richiede, oltre al coinvolgimento di altri dicasteri – a partire da quelli dello sviluppo economico e delle politiche agricole –, delle regioni e degli enti locali, finanziamenti adeguati alla serietà del problema rappresentato dalla cattiva qualità dell'aria delle città italiane. Aggiunge che il suo ministero è attualmente impegnato anche sul fronte comunitario per verificare la possibilità di rendere maggiormente flessibili i limiti attualmente imposti dalla normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria, soprattutto con riferimento ad aree del Paese come la pianura Padana o a città come Milano, che risentono pesantemente della situazione dei territori confinanti. Conclude, auspicando che la Commissione e tutte le forze politiche presenti in Parlamento concorrano positivamente all'approvazione di misure strutturali per il miglioramento della qualità dell'aria nelle città italiane. Coglie, infine, l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento per i comuni che in questi giorni hanno disposto il blocco della circolazione stradale, che ad oggi rappresenta uno dei pochissimi strumenti a disposizione degli enti locali per combattere l'inquinamento atmosferico.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (A.C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, aggiungere la seguente: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

1. 1. Fallica, Terranova.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

1. Allo scopo di elevare gli standard di qualità nella gestione dei parchi nazionali, in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario, all'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole da: « scelto » fino a: « per titoli » sono sostituite dalle seguenti: « tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private ».

8. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

15. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica).

1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto il regime transitorio per l'autorizzazione paesaggistica, le parole: « 31 dicembre 2009 », ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

15. 01. Ghiglia.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Ministero dello sviluppo economico fino a: avvalendosi del.

16. 2. Ghiglia.

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito di valutazione di impatto ambientale.

- 16. 1.** Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

ART. 17.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione inserire le seguenti: prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).

- 17. 1.** Di Biagio, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , ove possibile,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e aggiungere le seguenti parole: , ove possibile,.

- 17. 6.** Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare con le seguenti: affidare al CTI la definizione delle certificazioni e delle specifiche tecniche.

- 17. 2.** Di Biagio, Antonino Foti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

- 17. 3.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione a costruire impianti eolici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo.

- 17. 4.** Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elet-

trica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da uno o più soggetti connessi con rete senza obbligo di connessione di terzi, eventualmente gestita da un unico soggetto responsabile che può essere anche diverso dai soggetti utilizzatori, non è assoggettata ad alcun corrispettivo tariffario né ad alcun onere di sistema. L'energia elettrica prelevata dai soggetti di cui sopra da rete con obbligo di connessione di terzi tramite almeno un punto di connessione, è assoggettata esclusivamente alla componente tariffaria AS, fermo restando che a detta energia si applicano le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.

5. Sono abrogati il comma 27, articolo 30 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché al comma 6, articolo 33 della medesima legge sono soppresse le parole: « di cui al comma 5 ».

17. 5. Di Biagio.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centotanta mesi.

2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

17. 01. Fallica, Terranova.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Fallica.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. All'articolo 5, comma 11-*quater* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: « su autorizzazione della regione territorialmente competente » sono aggiunte le parole: « o, in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 7 novembre 2008 », e le parole: « uguale a 1 m » sono sostituite dalle seguenti: « quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 100 cm con coefficiente di permeabilità pari a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s ».

2. L'articolo 6-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che la classificazione dei rifiuti ivi prevista si effettua, quanto ai limiti di quantificazione, conformemente a quanto previsto dalla citata tabella A2 dell'Allegato A, e che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.

19. 01. Fallica, Terranova.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) rifiuto inerte: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altri materiali, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale di sostanze inquinanti nella massa del rifiuto, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, tali da non determinare un peggioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. I suddetti ri-

fiuti sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Allegato 1

(articolo 20, comma 2)

« ALLEGATO III-bis.

(articolo 3, comma 1, lettera c)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nei lungo termine, anche nel sito di deposito, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna degradazione significativa o altre trasformazioni dello stato chimico e fisico significative che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze nel suolo e sottosuolo non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area nella quale si intende conferire i rifiuti stessi, o ai livelli di fondo naturale dell'area stabiliti dagli Enti di Controllo; il tenore delle sostanze suddette deve essere inoltre tale da non modificare lo stato chimico ed ecologico delle acque sotterranee e superficiali;

e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di sostanze utilizzate nella prospezione, nell'estrazione, nel trattamento o nello sfruttamento delle cave tali da alterare significativamente la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana.

2. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, e si basa sulle fonti d'informazione ».

20. 1. Bratti.

Al comma 1, capoverso c), sopprimere il quarto e il quinto periodo.

20. 2. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera c), sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più tipologie elencate in una apposita lista elaborata dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

20. 3. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:

al punto 1, lettera *b)*, dopo le parole: « i rifiuti possiedono un tenore » inserire la seguente: « massimo »;

al punto 1, lettera *d)*, dopo le parole: « nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di » inserire le seguenti: « sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, »;

al punto 2, sostituire le parole: « dall'autorità » con le seguenti: « all'autorità »;

al punto 3, dopo le parole: « si basa sulle » inserire la seguente: « stesse ».

20. 4. Il Relatore.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All'articolo 212, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « decreti », le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2010 », e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto di definizione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai sensi del presente articolo, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è consentita previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della delibera 4 aprile 2009 recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione commercio dei rifiuti". ».

20. 01. Ghiglia.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Fallica.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi della lettera *a)*, bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;

2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Secondo quanto disposto all'articolo 5 comma 2 della direttiva 2008/98/CE, rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le condizioni di cui ai precedenti punti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: « materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o » sono sostituite dalle seguenti: « materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati ».

3. All'articolo 186, comma *7-ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici, in termini di caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche, per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto per la specifica destinazione d'uso dell'area oggetto di recupero, tenendo conto dei potenziali impatti sulle acque sotterranee e superficiali e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto ».

4. Al paragrafo 1, lettera *d)*, della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « non contaminati da inquinanti » sono aggiunte le seguenti: « , oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto purché non contengano sostanze inquinanti tali da alterare la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana ».

21. 2. Bratti.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sostituire le parole: di allevamento e forestali, con le seguenti: forestali e zootecniche, compresi gli effluenti di allevamenti ed il digestato.

21. 3. Beccalossi.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sopprimere le parole da: qualora rispettino sino alla fine del periodo.

21. 4. Beccalossi.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inserite le lettere seguenti:

a-bis) materie fecali, compresi gli effluenti zootecnici, vegetali ed altre sostanze naturali non pericolose, inclusi gli sfalci e le potature di manutenzione del verde pubblico e privato, utilizzate nelle attività agricole o in impianti aziendali, o interaziendali, per produrre energia, calore o biogas;

a-ter) il digestato prodotto in impianti agricoli di digestione anaerobica, aziendali o interaziendali, che utilizzano le biomasse di origine animale e vegetale, utilizzato nelle attività agricole.

2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il numero 5 è sostituito dal seguente:

5) le carogne;

2-ter. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il primo capoverso è soppresso.

21. 5. Beccalossi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali di cui all'articolo 13.6.3, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del medesimo decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD" ».

21. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Le parole « si disfi » di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di seguito denominato decreto legislativo n. 152, si interpretano nel senso di « qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene vengono abbandonati in un luogo pubblico o sottoposto ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo n. 152. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dai soggetti incaricati al ritiro degli elenchi abbonati e dei relativi allegati presso gli utenti telefonici sino alla consegna ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

21. 7. Aracri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al paragrafo 1 della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:

h) farina di vinacciolo disoleata;

i) oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati disciplinati nel loro utilizzo energetico dalla norma UNI/TS 11163.

21. 8. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al paragrafo 1 lettera *f)*, della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella tabella il valore massimo delle ceneri è sostituito dal seguente: « 6% ».

21. 9. Il Relatore.

ART. 22.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 28 febbraio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera *e)*, del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

22. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 38.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: « e adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07 »;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima »;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

4) la lettera *m-bis*) è abrogata;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

1-*ter*. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa docu-

mentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di

cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

38. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 44.

Al comma 1, al capoverso 15, sopprimere la lettera c).

44. 1. Fallica.

ALLEGATO 2

5-02527 Ghiglia: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione presentata dagli onorevoli Ghiglia e Stradella, riguardante lo sblocco di fondi per la messa in sicurezza dello stabilimento della Ecolibarna di Serravalle Scrivia, si rappresenta quanto segue.

Lo stabilimento Ecolibarna è inserito nel sito di bonifica di interesse nazionale di Serravalle Scrivia – Ex Ecolibarna, la cui perimetrazione, approvata con decreto ministeriale del 7 febbraio 2003, comprende anche altri stabilimenti industriali, abitazioni civili ed aree agricole. Pur essendo un SIN e, quindi, ai sensi dell'articolo 252 Titolo V – Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006, di competenza del Ministero dell'ambiente, per effetto di quanto disposto dall'O.P.C.M. n. 3304 del 30 luglio 2003, le attività afferenti la bonifica – comprese la convocazione e lo svolgimento delle Conferenze di Servizi nonché l'approvazione dei progetti – rientrano, in deroga alla vigente normativa, tra le competenze del Commissario delegato – Prefetto di Alessandria.

Per ciò che concerne le risorse finanziarie destinate al risanamento del SIN, si rappresenta che la Regione Piemonte ha stanziato 2.089.550,00 euro e che il Ministero dell'ambiente ha già trasferito alla contabilità speciale del Commissario delegato 3.272.727,00 euro, così ripartiti:

1.000.000,00 euro previsti dall'O.P.C.M. n. 3382/2004;

2.272.727,00 euro assentiti con decreto ministeriale n. 308/2006.

Alle iniziative finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinatasi nello stabili-

mento Ecolibarna sono stati, inoltre, destinati 1.200.000,00 euro a valere sulle risorse programmatiche nell'ambito dell'Accordo di programma Quadro del 30 gennaio 2004 e del 1° Atto Integrativo del 30 marzo 2005, stipulati tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Piemonte.

A tal proposito si segnala che, ai sensi dell'articolo 2 dell'OPCM n. 3742 del 18 febbraio 2009, il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – è autorizzato al trasferimento di tali risorse direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato – Prefetto di Alessandria.

In ordine al mancato trasferimento delle risorse al Commissario delegato, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente che ha richiesto in data 7 aprile 2009 al Ministero dell'economia e delle finanze la reiscrizione in bilancio delle risorse in parola, pari a 797.927,79 euro, per le quali era intervenuta la penzione amministrativa.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di reiscrizione di tali risorse nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato perfezionato il 29 dicembre 2009, in data successiva al termine ultimo per l'utilizzo delle risorse assegnate in termini di cassa nel corso dell'anno finanziario 2009. Pertanto tale Amministrazione ha potuto assumere solo il relativo decreto di impegno.

In data 2 febbraio 2010 il Ministro Scajola ha inoltrato una nuova richiesta per ottenere l'autorizzazione di cassa predetta. Non appena il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze autorizzerà la cassa richiesta, il Ministero dello sviluppo economico provvederà al trasferimento della somma sopra citata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con l'attribuzione di dette risorse al Commissario, che andranno ad aggiungersi a quelle già trasferite, saranno assicurate per intero le risorse, pari a 1.200.000,00 euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico ha la responsabilità di movimentazione in quanto inserite nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma Quadro relativo all'area di Serravalle.

Riguardo agli interventi ad oggi attivati, si informa che sono state già eseguite la messa in sicurezza d'emergenza del 1° lotto dell'area stabilimento e della discarica sud/est ad esso interna, le indagini di caratterizzazione delle aree in-

terne ed è stato elaborato il progetto di messa in sicurezza del 2° lotto dello stabilimento. Risultano, invece, in corso di esecuzione gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda del lotto 1/A, di caratterizzazione delle aree esterne allo stabilimento e di prove pilota per la bonifica delle acque di falda medesime.

In merito, infine, alla richiesta di garantire ulteriori finanziamenti necessari per completare la bonifica e il risanamento ambientale del sito, si rappresenta che, allo stato, non risultano disponibili risorse finanziarie da poter destinare a tali attività e che tale istanza potrà essere valutata solo una volta conclusa la complessiva ripartizione delle disponibilità finanziarie in materia di bonifiche per l'anno 2010.

ALLEGATO 3

5-02528 Nucara: Iniziative per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione delle regioni Calabria e Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Nucara, dove, nelle premesse, facendo riferimento alle devastazioni e alle vittime provocate nelle Regioni Sicilia e Calabria da gravi fenomeni atmosferici, si chiede la messa in opera di interventi atti a contrastare il dissesto idrogeologico, si rappresenta quanto segue.

La situazione delle Regioni Sicilia e Calabria dal punto di vista del rischio idrogeologico è nota e conclamata, come dimostrano i recenti disastri che hanno colpito a più riprese queste regioni, così come altre aree del Paese.

Il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico della Regione Siciliana, che riporta l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nella Regione stessa, indica che il 3,2 per cento del territorio regionale è ad elevata criticità idrogeologica. Il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico della Regione Calabria, che riporta l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nella Regione stessa, indica che il 7,6 per cento del territorio regionale è ad elevata criticità idrogeologica.

A fronte di questa situazione di criticità il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha finanziato dal 1998 al 2010 nella Regione Siciliana n. 229 interventi urgenti di difesa del suolo, per un importo di 298 milioni di euro, e nella Regione Calabria n. 319 interventi urgenti, per un importo complessivo di 176 milioni di euro.

L'impegno già profuso non è ovviamente sufficiente a garantire la messa in

sicurezza di tutte le situazioni di rischio nelle Regioni Sicilia e Calabria, e, più in generale, in tutto il Paese. Per questa ragione, con riferimento alla richiesta dell'interrogante se « non si ritenga necessario un adeguato impegno finanziario del Governo al fine di avviare un programma pluriennale di interventi indispensabili per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico nel nostro paese, dando priorità agli interventi di messa in sicurezza delle zone a rischio più elevato, senza lasciarli alla discrezione dei singoli, ma ricorrendo ad un unico provvedimento in cui si concentri la capacità di prevedere i possibili interventi sul territorio », va evidenziato che il Governo, con l'ultima legge finanziaria (articolo 2, comma 240, legge finanziaria 2010), ha stanziato risorse pari a 1.000 milioni di euro proprio per la realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale.

E proprio per la consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di affrontare il problema, va anche puntualizzato che tale cifra costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale dalla delibera Cipe del 6 novembre 2009 e che il Governo ha deciso di destinarla completamente alla realizzazione degli interventi destinati a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Tali interventi sono individuati dalla Direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, sentiti l'Autorità di bacino e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La stessa norma stabilisce che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e nell'ambito del quale viene definita la quota di cofinanziamento regionale.

Lo sforzo messo in campo dal Ministero dell'ambiente di programmare congiuntamente e in maniera unitaria le risorse disponibili in tema di mitigazione delle situazioni a più alto rischio idrogeologico è ulteriormente manifestato dalla ferma volontà di incrementare la dotazione economica a disposizione del menzionato Piano Straordinario anche con le risorse a disposizione del medesimo Dicastero per l'anno 2009.

Il Ministero dell'Ambiente ha già avviato apposite consultazioni con tutte le Regioni, le Autorità di bacino ed il Dipartimento della Protezione Civile al fine di arrivare alla individuazione, per ogni regione e per ogni bacino idrogeografico, delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedano un intervento prioritario per la prevenzione e mitigazione di tale rischio, nonché in rapida successione, alla definizione e sottoscrizione, su base regionale, degli accordi di programma finalizzati al finanziamento degli interventi.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione delle Regioni più intensamente colpite dagli eventi di dissesto idrogeologico degli ultimi giorni, si evidenzia che il giorno 18 febbraio 2010 si è tenuta presso la Direzione generale competente del Ministero, la riunione tecnica con la Regione siciliana ed il Dipartimento della Protezione civile per vagliare le priorità d'intervento sulla base delle effettive criticità, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle persone e dei centri abitati. Analogo incontro è stato fissato per giovedì 25 febbraio alle ore 15 per la Regione Calabria.

Lo strumento dell'accordo di programma consentirà di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle di pertinenza regionale, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e coprendo nello stesso tempo tendenzialmente l'intero territorio nazionale.

La concertazione tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione, le Autorità di bacino e la Protezione Civile eviterà una deleteria frammentazione decisionale, assicurando efficienza operativa e mettendo a disposizione in tempi rapidi ai soggetti attuatori le risorse finanziarie necessarie a far fronte al dissesto idrogeologico del Paese.

Detti piani straordinari dovranno, pertanto, razionalizzare e rendere omogenee e sinergiche, su una scala temporale pluriennale, le diverse misure e linee di intervento esistenti sul territorio in tema di mitigazione del rischio idrogeologico anche attraverso l'individuazione nei diversi Accordi di Programma di eventuali cofinanziamenti regionali.

Tale percorso strategico consente la predisposizione di una programmazione coordinata e concertata con gli Enti territoriali competenti.

Nell'attuazione del programma di interventi innanzi descritto, si è ritenuto opportuno dedicare una particolare attenzione anche al monitoraggio degli interventi finanziati. Proprio a tal fine, e per garantire, inoltre, la rapida realizzazione degli interventi stessi, l'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, in corso di conversione, prevede la possibilità, ove ritenuto necessario, di nominare appositi Commissari Straordinari delegati ai sensi della normativa per la velocizzazione delle procedure esecutive facenti parte del quadro strategico nazionale di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009.

Lo stesso decreto prevede inoltre un rafforzamento delle attività di vigilanza sulla realizzazione degli interventi finanziati a cui provvederà il Ministero del-

l'Ambiente attraverso le proprie strutture, ivi incluso un Ispettorato Generale di nuova istituzione.

Purtroppo l'emergenza frane non dà tregua e impone a tutte le istituzioni decisioni responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi.

Quello intrapreso è un percorso che richiederà certamente tempi medio-lunghi e ulteriori fondi, ma è importante partire da subito per mettere in sicurezza le aree che destano più preoccupazione per l'incolunità delle popolazioni e per dare stabilità all'assetto del territorio.

ALLEGATO 4

5-02529 Libè: Situazione della discarica di Tiedoli sita nel territorio del comune di Borgo Val di Taro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Libè, dove vengono poste in evidenza le problematiche relative alla discarica comprensoriale dei Piani di Tiedoli nel Comune di Borgo Vai di Taro, tenuto conto che la questione investe materie di competenza locale, sulla scorta delle notizie fornite dallo stesso Comune e dalle altre Amministrazioni interessate, si rappresenta quanto segue.

La discarica di cui trattasi è stata costruita ed attivata, nel 1991, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno ed è rimasta in funzione fino al 2007.

Realizzata con le tecniche del momento, con due teli di contenimento sovrapposti e con vasche a gradoni, è stata nel tempo oggetto di diverse varianti.

Nel periodo di gestione si sono verificati alcuni casi di sversamento, tutti legati a particolari situazioni critiche causate dalla rottura di pompe o della rete di raccolta di percolato, risolte mettendo in atto adeguate misure per evitare il ripetersi di tali eventi.

La discarica in questione è stata realizzata su un versante dell'Appennino emiliano, collocata intorno ai 450 metri di altitudine, dove si possono verificare movimenti del terreno, pertanto l'area è sottoposta a monitoraggio in continuo tramite inclinometri e piezometri i cui dati sono rilevati e trasmessi via gsm ad una banca dati; le aree limitrofe sono state oggetto di interventi di consolidamento sia da parte della Comunità Montana che da parte del Servizio Tecnico ai Bacini, finanziati con risorse della proprietà e con quelle erogate dalla regione Emilia Romagna.

Durante questi anni la discarica è stata oggetto di verifiche da parte dell'ARPA regionale, dei servizi di sanità pubblica, del NOE e del Corpo Forestale dello Stato e dalle risultanze di tali verifiche non sono emerse situazioni di particolare criticità per la salute dei cittadini, ad eccezione della gestione del biogas per il quale esiste, fin dal 1997, un impianto di estrazione da avviare alla produzione di energia elettrica e di una torcia che funziona in alternativa a tale produzione.

A seguito della segnalazione di una presunta fuoriuscita di percolato dalla discarica, avvenuta in data 1° gennaio 2010, l'ARPA ha effettuato un sopralluogo il giorno successivo, in quanto la segnalazione era pervenuta in un orario in cui il sopraggiungere dell'oscurità non consentiva idonea verifica, e non è emersa alcuna situazione anomala.

Dalle notizie fornite risulta che la Comunità Montana ha gestito sin dall'anno di apertura della discarica la raccolta dei rifiuti e la fase di smaltimento finale, le risorse per la gestione della discarica sono sempre state ricomprese nella tariffa di smaltimento, addebitata ai singoli comuni della Comunità Montana, in funzione dei quantitativi dei rifiuti conferiti. Per contenere i costi di gestione posti a carico dei comuni associati, la Comunità Montana, ha, in diversi periodi, allargato il bacino di utenza a comuni limitrofi, ai quali veniva applicata una tariffa superiore.

Attualmente sono all'attenzione della giunta della Comunità Montana diverse

iniziative atte a migliorare continuamente la sicurezza dell'impianto, come:

a) il progetto per migliorare ed ottimizzare il recupero del biogas con relativa produzione di energia elettrica (in fase di autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale);

b) il progetto per la costruzione di una fognatura che convogli direttamente il

percolato della discarica all'impianto di depurazione di Borgotaro, ampliato e reso idoneo al trattamento di questo nuovo « carico » (in fase di VIA presso la Provincia di Parma);

c) il progetto di miglioramento dell'attuale copertura della discarica oltre ad altre opere accessorie (finanziato dalla Regione Emilia Romagna).

ALLEGATO 5

5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Togni ed altri, riguardante l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle difficoltà e alle preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in ordine al SISTRI, va premesso che il decreto ministeriale che rende operativo il meccanismo di tracciabilità è attuativo di specifiche disposizioni legislative (legge n. 296/2006 « legge finanziaria 2007 », decreto legislativo n. 4/2008 e legge n. 102/2009), con le quali si innova, con sistemi elettronici adeguati ai tempi, l'attuale sistema informativo cartaceo finalizzato al controllo dell'intera catena di gestione dei rifiuti. Inoltre, l'istituzione del sistema SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi dalla produzione alla destinazione finale.

Il prioritario obiettivo che si è inteso conseguire con il Sistema SISTRI è quello della lotta ai fenomeni di illegalità, giacché esso è in grado di fornire, in tempo reale, le informazioni necessarie sulla movimentazione dei rifiuti, in modo da consentire un rigoroso controllo della gestione dei rifiuti da parte delle Autorità di controllo. Per questo, il decreto ministeriale istitutivo incardina il SISTRI nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, e in particolare presso la Direzione Qualità della Vita, affidando la sua ge-

stione al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine.

L'istituzione del SISTRI rappresenta una misura indispensabile, che non era più rinviabile. Una misura che non solo non reca danno, ma anzi favorisce anche il sistema produttivo. Basti pensare che circa l'80 per cento delle sanzioni irrogate sono state sinora determinate da errori di carattere formale compiuti in fase di compilazione dei documenti cartacei. Questo dato appare, da solo, idoneo a far comprendere come l'introduzione del SISTRI, attraverso il controllo automatico dei dati, comporterà una sensibile riduzione degli oneri per le imprese.

Del resto, l'impatto sul sistema delle imprese è stato attentamente valutato nella fase di preparazione del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, e le stime effettuate da amministrazioni terze autorizzano la conclusione che il nuovo sistema porterà vantaggi sensibili alle imprese in termini di riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione degli adempimenti previsti.

In particolare, il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione ha aggiornato recentemente una precedente indagine, rilevando che il costo complessivo dell'attuale sistema cartaceo in tema di rifiuti – MUD, Registro di carico e scarico e Formulario dei rifiuti – per le sole piccole e medie imprese è di 671.000.000,00 di euro/anno ed il costo medio per singola impresa varia da

1.183,00 euro (per l'impresa da 5 a 249 addetti) a 464,00 euro (per le imprese da 1 a 4 addetti).

Con l'avvento del SISTRI, invece, gli oneri diminuiranno: una piccola impresa con meno di 10 addetti dovrà versare un contributo annuale di 60 euro, se produce rifiuti non pericolosi, o di 120 euro, in caso di rifiuti pericolosi.

Se si considerano, inoltre, l'avvenuta riduzione dei costi diretti nelle imprese per l'acquisizione e la validazione della documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo per l'acquisizione, compilazione trasmissione delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi per il sistema produttivo derivanti dall'introduzione del SISTRI.

In merito al rilievo relativo al trasporto transfrontaliero, è opportuno segnalare che il SISTRI, nel garantire un maggior controllo sulla destinazione finale dei rifiuti, non va peraltro a modificare la disciplina dettata dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 sul « trasporto transfrontaliero dei rifiuti ».

Quanto al tema della notifica del decreto ministeriale alla Commissione UE, va precisato che il Ministero ha provveduto ad avviare la procedura di informazione contenuta attualmente nel predetto Regolamento n. 1013/2006 sul « trasporto transfrontaliero dei rifiuti ».

Riguardo alla mancata armonizzazione del decreto ministeriale istitutivo del SISTRI con le altre normative coesistenti ed, in particolare, con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, va precisato che il primo incide unicamente sulla movimentazione dei rifiuti. Si tratta di due ambiti non soltanto evidentemente diversi, ma anche riconducibili alla competenza di Ministeri diversi.

In merito alla questione relativa alla istituzione del sistema SISTRI, si fa presente che la sua operatività non presuppone necessariamente l'esistenza di una

struttura dotata di personalità giuridica, cioè di un nuovo ente. Inoltre, ad escludere questa soluzione è, con chiarezza, quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 189 del testo unico ambientale, il quale prevede l'istituzione del SISTRI « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il SISTRI rappresenta dunque, per esplicita previsione di legge, una modalità per la raccolta ed il trattamento delle informazioni che riguardano l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Esso non attribuisce nuove competenze in capo ai soggetti pubblici coinvolti ma costituisce una infrastruttura tecnologica, affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Quanto alla dedotta mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato, va detto che il decreto ministeriale istitutivo del SISTRI, in quanto meramente attuativo dell'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 152/06, non richiedeva tale parere. Né la norma richiamata fa menzione alcuna della assente natura regolamentare del relativo provvedimento di attuazione. Del resto, nello stabilire le modalità tecniche di attuazione dei principi introdotti dal decreto legislativo, il decreto ministeriale non introduce alcuna innovazione di tipo sostanziale rispetto all'ordinamento giuridico previgente.

Da ultimo, in merito alla questione delle officine autorizzate, si precisa che non si rilevano elementi in grado di ravvisare un mancato rispetto dei principi del libero mercato e della concorrenza. Né questo può essere ravvisato nella scelta delle officine elettrauto esercenti attività di autoriparazione, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 122, giacché la black box è un dispositivo elettronico che viene montato sulle parti elettriche del mezzo di trasporto.

Non riteniamo infine che sussistano elementi che possono determinare il temuto annullamento del decreto istitutivo.

ALLEGATO 6

5-02531 Mariani: Attività contrattuale della Sogesid s.p.a.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti affermano che la Sogesid, divenuta società in house con la legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296, rientra tra quei soggetti che non sono tenuti ad espletare procedure di evidenza pubblica per le attività ad essa affidate. Ciò è assolutamente falso. La Sogesid è soggetta alle regole di evidenza pubblica nello svolgimento delle sue attività e, quale organismo di diritto pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, è tenuta a selezionare i suoi fornitori in conformità al Codice dei contratti. Ciò che il sito Sogesid correttamente afferma è che alla Società possono essere affidate attività senza procedura di gara da parte dello Stato, fermo restando che l'esecuzione di tali lavori da parte di Sogesid dovrà essere espletata mediante gara.

Quanto alla assenta sovrapposizione fra Sogesid e ISPRA, si tratta di questione priva di fondamento.

L'ISPRA è ente di ricerca che svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché per la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili, e, infine, per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale.

SOGESID, diversamente, si configura come società in house del MATTM che fornisce supporto tecnico-specialistico, attraverso prestazioni ingegneristiche e di servizi, alla soluzione di specifiche criticità ambientali (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, eccetera), nonché alla soluzione di problematiche inerenti l'uso e la

gestione delle risorse idriche in conformità alle normative nazionali e comunitarie.

Appare pertanto evidente la diversità dei ruoli e delle funzioni dei due soggetti e, nel contempo, la complementarietà delle rispettive competenze delle quali il MATTM può avvalersi. Attività relative al monitoraggio delle acque sono state svolte, in attuazione della direttiva 2060 CE con alcune regioni ma va precisato che le prestazioni richieste a Sogesid dalle regioni erano relative alla definizione di calendari di indagini sugli scarichi che le Regioni sono obbligate ad osservare utilizzando le Arpa.

Quanto alla attività di monitoraggio e vigilanza in materia di rifiuti, non risulta che la Sogesid abbia svolto attività di questa natura.

Relativamente al tema del personale, la Sogesid, in quanto società a partecipazione pubblica totalitaria, vi provvede in conformità al Regolamento interno per il reclutamento del personale, di cui si è dotata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Le procedure di selezione sono realizzate garantendo l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dell'espletamento e sono informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza. Quanto alla circostanza che la maggioranza delle attività di Sogesid vengono subappaltate a soggetti terzi, rammentiamo la natura di stazione appaltante, e non di soggetto appaltatore, della Società. Di conseguenza l'esecuzione dei lavori viene attribuita da Sogesid al soggetto che vince la gara.

In ordine al fatto che la Sogesid arrechi gravi distorsioni sul mercato della progettazione, la circostanza è destituita di fondamento in quanto Sogesid agisce nel più totale rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, tanto è vero che l'Oice, associazione di categoria aderente a Confindustria (che raggruppa com'è noto tutte le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle più qualificate piccole e medie aziende del settore, sta discutendo un protocollo di intesa volto a stabilire forme di collaborazione che consentano, anche attraverso lo scambio di informazioni e di assistenza, lo sviluppo del mercato di riferimento.

In ultimo, si riportano qui di seguito i contratti sottoscritti dalla Sogesid con evidenziata la tipologia contrattuale e l'ammontare economico, facendo presente che l'iter amministrativo che formalizza e legittima l'affidamento alla Società degli incarichi sui temi di competenza è riconducibile a due fattispecie:

affidamento di attività di supporto tecnico-specialistico connesso alle specifiche esigenze delle diverse Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e della TTM: Convenzione diretta;

affidamento di attività di prefattibilità, progettazione ed esecuzione di interventi ambientali su temi di competenza del

Dicastero (siti di interesse nazionale, interventi in materia di tutela delle acque, eccetera): Strumenti di programmazione negoziata (Accordi di programma, Accordi di Programma Quadro, Protocolli d'Intesa), dai quali derivano specifiche convenzioni attuative. In tale fattispecie rientrano anche gli affidamenti che operano in nome e per conto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale.

Si fa presente che la Sogesid dalla sua costituzione ad oggi non ha ricevuto in affidamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile alcuna commessa. Più in particolare, si precisa che sulla base di Ordinanze del Ministro dell'Interno sono stati nominati Commissari Delegati Regionali (Regioni obiettivo 1) che, per far fronte, tra l'altro, all'emergenza idrica nell'ambito della Regione di loro competenza hanno affidato alla Sogesid alcune attività i cui fondi erano stati direttamente attribuiti dal CIPE alla Sogesid e depositati in un fondo costituito ex articolo 19 del decreto legislativo n. 96/1993.

Successivamente alla trasformazione della Sogesid in società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Commissari Straordinari, nell'ambito delle emergenze idrico ambientali gestite dal suddetto Dicastero, hanno affidato alla Sogesid alcune attività come meglio di seguito individuate.

Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Puglia - Commissario di Governo per l'emergenza ambientale - Sogesid	09/04/2008	Convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN Brindisi (Studio di fattibilità, progettazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica falda acquifera, progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica	€ 2.150.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	09/04/2008	Convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel SIN di Laghi di Mantova e Polo chimico	€ 9.608.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	17/04/2008	Convenzione per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Napoli Orientale	€ 3.000.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Salvaguardia Ambientale - Sogesid	14/05/2008	Attività di supporto alla DSA nell'ambito delle Fonti energetiche Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica, della Valutazione dell'Impatto Ambientale e della Commissione di verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS	€ 3.073.427
Regione Marche - Sogesid	20/06/2008	Convenzione nell'ambito dell'Accordo di Programma per realizzare la progettazione vasca di colmata, procedure di affidamento lavori, progettazione dei lavori di consolidamento, campagne di informazione	€ 950.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	07/08/2008	Convenzione e successivo atto integrativo del 02/07/2009 per le attività di indagini e studio di fattibilità propedeutico alla progettazione della MISE, bonifica e ripristino morfologico, paesaggistico e ambientale nelle aree del SIN di Pianura	€ 3.500.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita -	07/08/2008	Convenzione e successivo atto integrativo del 02/07/2009 per le attività di indagini e studio di fattibilità propedeutico alla progettazione della	€ 5.600.000

Sogesid		MISE, bonifica e ripristino morfologico, paesaggistico e ambientale nelle aree del SIN di Giugliano in Campania	
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	07/08/2008	Atto integrativo della Convenzione per il supporto tecnico al progetto "Azioni di Sistema e Assistenza Tecnica per gli Obiettivi di Servizio 2007-2013"	€ 1.000.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	09/09/2008	Convenzione per la redazione dello studio di fattibilità, progettazione preliminare, ufficio direzione lavori degli interventi areamorfologico, paesaggistico e ambientale nell'area della Collina dei Camaldoli, versanti Pianura, Soccavo, Chiaiano - Marano	€ 390.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Salvaguardia Ambientale - Sogesid	29/09/2008	Atto aggiuntivo n. 1 alla Convenzione sottoscritta in data 14/05/2008 per lo svolgimento di attività di supporto alla DSA nell'ambito delle Fonti energetiche Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica, della Valutazione dell'Impatto Ambientale e della Commissione di verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS	€ 6.041.740
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	12/12/2008	Atto Aggiuntivo n. 8 alla Convenzione del 30/12/2002 per le attività di supporto alla Direzione Geenerale per la Qualità della Vita	€ 4.500.000
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Difesa Ambiente - Sogesid	29/12/2008	Convenzione Assistenza tecnica e servizi specialistici di supporto alle strutture del Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Tecnico del Piano di Tutela delle Acque.	€ 1.050.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Puglia - Commissario Delegato per l'emergenza in materia di rifiuti in Puglia - Sogesid	31/12/2008	Atto integrativo della Convenzione del 09/04/2008 per la progettazione dell'intervento di messa in sicurezza della falda della banchina di S.Apollinare, progettazione bonifica suoli mediante rimozione dei terreni contaminati	€ 400.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Protezione della Natura - Sogesid	26/01/2009	Assistenza tecnica e supporto operativo alla Direzione per la Protezione della Natura nell'ambito del programma di riqualificazione del management per la gestione degli enti Parco e delle Aree	€ 2.205.200

		Marine Protette nazionali e per l'esercizio del potere di vigilanza	
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	19/02/2009	Atto Aggiuntivo n. 9 alla Convenzione del 30/12/2002 per le attività di supporto alla Direzione Generale per la Qualità della Vita	€ 1.000.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Protezione della Natura - Sogesid	09/03/2009	Attività di comunicazione e divulgazione dei temi della Biodiversità e dei Cambiamenti Climatici nonché delle iniziative a carattere ambientale per la discussione ed il dibattito nel corso del G7 Ambiente e del G8	€ 614.200
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Ricerca Ambientale e lo Sviluppo - Sogesid	23/03/2009	Organizzazione G8 Ambiente - Siracusa 22/24 Aprile 2009	€ 2.138.471
Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella Provincia di Palermo - Sogesid	03/04/2009	Convenzione relativa alla discarica di Bellolampo (PA) - Studio preliminare, progettazione definitiva e/o esecutiva del piano di indagini - Progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza dell'intera discarica	€ 2.200.000
Commissario Delegato per l'emergenza nella Laguna di Marano e Grado - Sogesid	16/06/2009	Convenzione nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del SIN Di Laguna di Grado e Marano per elaborazione studio di fattibilità, esecuzione di indagini nelle aree interne e limitrofe della Caffaro, esecuzione di rilievi, indagini,	€ 1.500.000
Autorità Portuale di Piombino - Sogesid	23/06/2009	Convenzione per individuare attività propedeutiche e funzionali all'attuazione degli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio (progettazione)	€ 2.095.000
Commissario Delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello - Sogesid	22/07/2009	Convenzione per l'esecuzione di indagini conoscitive e progettazione degli interventi di risanamento ambientale della Laguna di Orbetello (progettazione)	€ 1.680.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG	31/07/2009	Convenzione per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 5.5 "Rafforzare ed integrare il sistema di governance	€ 10.000.000

Ricerca Ambientale e lo Sviluppo - Sogesid		ambientale" dell'Asse E - Capacità istituzionale, del Programma Operativo Nazionale "Governance e azioni di sistema" (FSE) 2007 - 2013 CCI n. 2007	
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Ricerca Ambientale e lo Sviluppo - Sogesid	31/07/2009	Convenzione per la definizione delle procedure finalizzate ai controlli di I° livello da espletare per le Linee di Attività 1.5, 2.2, 2.3, 2.5 e 3.2 del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 - 2013, CCI 2007.IT.16.1.PO.002	€ 3.300.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Protezione della Natura - Sogesid	29/09/2009	Convenzione per la selezione e reclutamento personale per assistenza tecnica fondi strutturali - POIN - PAIN	€ 139.200
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Siciliana - Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Siciliana - Sogesid	01/10/2009	Convenzione per attività da realizzare nell'ambito degli interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel SIN di Priolo	€ 9.150.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Salvaguardia Ambientale - Sogesid	08/10/2009	Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione del 14/05/2008 nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica, della valutazione impatto ambientale e della Commissione di verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS	€ 1.208.348
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Marche - Autorità Portuale Ancona - Sogesid	10/11/2009	Convenzione nell'ambito dell'Accordo di Programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella regione Marche per la realizzazione di progettazione vasca di colmata porto di Ancona, progettazione e realizzazione interventi di bonifica	€ 300.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Protezione della Natura - Sogesid	18/11/2009	Convenzione per fornire supporto operativo e funzionale alle Aree protette nazionali per la verifica ed il monitoraggio delle azioni volte ad eventuali abbattimenti di opere abusive	€ 1.291.142

Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	18/11/2009	Supporto tecnico specialistico al Coviri al settore idrico integrato	€ 97.718
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - ARPA Puglia - Sogesid	19/11/2009	Convenzione per supporto tecnico specialistico per realizzazione sondaggi previsti dal Piano di Caratterizzazione SIN Brindisi	€ 140.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	19/11/2009	Supporto tecnico specialistico per la realizzazione di 111 sondaggi ricadenti nel SIC "Natura 2000"	€ 140.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - ISPRA - Sogesid	20/11/2009	Convenzione per l'avvio di progetti innovativi in materia di gestione e riutilizzo dei sedimenti attraverso attività di sperimentazione di tecnologie applicate sui sedimenti contaminati provenienti dalle attività di bonifica che interessano i SIN (SIN Pitelli - Livorno - La Spezia)	€ 800.000
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Lavori Pubblici - Sogesid	01/12/2009	Convenzione per regolare i servizi di supporto alle strutture tecniche dell'Assessorato dei LL.PP. Per il conseguimento degli obiettivi della convenzione quadro stipulata in data 25/07/2006	€ 332.116
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	16/12/2009	Convenzione per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto ed al contestuale sviluppo infrastrutturale prioritario dell'area portuale di Taranto. (Definizione Studio di fattibilità, Progettazione preliminare, Progettazione definitiva area ex Yard Belleli c.d. "ampliamento V sporgente"	€ 4.000.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Lombardia - Sogesid	17/12/2009	Convenzione per la realizzazione del progetto di bonifica delle acque di falda comprese nel SIN di Pioltello e Rodano comprensivo del modello idrogeologico della falda	€ 300.000
Ministero delle Infrastrutture - Regione Basilicata - Regione Puglia - Sogesid	03/02/2010	Atto integrativo alla convenzione relativa all'attuazione all'APQ Puglia- Basilicata-Stato	€ 850.000 annui

Commissario Delegato per la Bonifica delle discariche di Manfredonia - Sogesid	08/02/2010	Disciplinare tecnico per l'incarico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'esecuzione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 - Conte di Troia	€ 550.000
---	------------	--	-----------

ALLEGATO 7

5-02188 Margiotta: Misure normative per la salvaguardia nella rappresentanza territoriale negli organi di Governo degli enti parco nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione presentata dall'onorevole Margiotta, si rappresenta quanto segue.

Il Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009 ha approvato, in via preliminare, il testo del regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra i quali rientrano gli Enti parco.

L'adozione di tale regolamento non risponde ad un'iniziativa del Ministero volta a riformare gli enti, ma si è resa necessaria al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal cosiddetto decreto « tagliaenti ».

La disposizione prevede l'emanazione di regolamenti volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo che gli enti non riordinati nei termini sono soppressi.

Si è resa quindi necessaria, al fine di « salvare » gli enti parco la riduzione dei componenti del consiglio direttivo da dodici a otto.

In particolare, diversamente da quanto affermato dall'interrogante, il taglio dei 4 componenti del consiglio direttivo è stato distribuito fra le diverse componenti salvaguardando le rappresentanze territoriali.

Il maggior numero di componenti del Consiglio direttivo era infatti espresso dalle comunità del parco con 5 componenti.

Si è ritenuto, quindi, di intervenire riducendo da 5 a tre i rappresentanti della comunità che restano comunque la componente più numerosa in consiglio direttivo.

Si è ritenuto inoltre di ridurre da due a 1 il rappresentante delle associazioni ambientaliste, avendo osservato in questo anno e mezzo che spesso i nomi indicati dalle associazioni ambientaliste erano ricorrenti indipendentemente dal luogo e, quindi dal radicamento territoriale. Il quarto rappresentante soppresso è uno dei due designati dalle istituzioni scientifico-culturali.

Non si assiste, dunque, ad alcun azzeramento della partecipazione delle amministrazioni locali alle strategie e alle scelte che riguardano gli Enti parco.

Peraltro il riproporzionamento degli organi collegiali è stato compiuto nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali previste dall'articolo 1: si prevede ancora che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, in piena continuità, dunque, rispetto alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Infine, tenuto conto della situazione di urgenza che ha caratterizzato l'adozione del provvedimento non abbiamo voluto evitare il confronto istituzionale in sede di Conferenza Unificata che dovrà esprimere il suo parere prima della approvazione in via definitiva del provvedimento.

Quanto alla riforma della legge quadro n. 394 del 1991, è allo studio degli uffici del Ministero, ma si pone come iniziativa del tutto autonoma e parallela al regolamento di riordino, il quale, come sottolineato, rappresentava un atto dovuto e necessario ad evitare la soppressione dei parchi. Su tale riforma il Ministero ovviamente coinvolgerà gli enti parco per recitare il loro contributo.